



PROVINCIA DI COMO  
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO  
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO  
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078  
tel.031230356 - 031230462  
e-mail :[sapcomo@provincia.como.it](mailto:sapcomo@provincia.como.it)  
pec :[sapcomo@pec.provincia.como.it](mailto:sapcomo@pec.provincia.como.it)

**COMUNE DI CANTU': PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, VERIFICA GEOLOGICA E SISMICA ED EVENTUALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI, RELATIVAMENTE AI LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZA PARINI. CUP: J35I17000020006 CIG: 70410423AB**

### **FAQ. N. 3 QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE AL 12/7/2017**

#### **QUESITO N. 1**

Buongiorno, in merito alla documentazione amministrativa si chiede se l'Allegato A deve essere presentato da ogni componente del RTP

#### **RISPOSTA:**

Al quesito si è già fornita risposta. Si veda il documento FAQ. N. 2 quesito e risposta n. 7

#### **QUESITO N.2**

la presente per chiedere delucidazioni sugli importi dei servizi di ingegneria ed architettura cui si fa riferimento nei punti b) e c) del 8.2.3 del Disciplinare di incarico; in particolare si chiede se gli importi dell'ultima colonna delle 2 tabelle, relativi ai servizi espletati negli ultimi 10 anni ed ai 2 servizi di punta, sono da intendersi quali importi delle opere progettate oppure importo delle parcelle.

#### **RISPOSTA:**

L'ultima colonna " importo servizi espletati" si riferisce all'importo dei lavori per i quali sono stati svolti servizi di ingegneria analoghi a quelli in gara (per ogni categoria e classe)

Nella tabella 8.2.3.a) l'importo dei lavori deve essere pari a 1 volta quello posto in gara

Nella tabella 8.2.3.b) l'importo dei lavori deve essere pari 0.60 volte l'importo dei lavori in gara

#### **QUESITO N. 3**

con la presente si chiedono chiarimenti in riferimento all'art. 12.1.2. BUSTA - OFFERTA TECNICA del disciplinare di gara:

" per i punti A.1.1, A.1.2, A.1.3 da un massimo di tre schede in formato A3 stampate solo fronte, per un numero di tre servizi complessivi..."

si chiede se per ogni servizio (max.3) è necessario redigere 3 A3 per un totale di 9 A3, oppure 1 A3 per ogni servizio per un totale di 3 A3

**RISPOSTA:**

come chiaramente prescritto nel disciplinare di gara (pag. 17 paragrafo 12.1.2), al quale si rinvia, per i punti A.1.1, A.1.2, A.1.3 l'operatore economico deve inserire un massimo di tre schede (una scheda per ogni punto specificato nella tabella) in formato A3 stampate solo fronte, per un numero di tre servizi complessivi.

**QUESITO N. 4**

Con la presente richiediamo i seguenti chiarimenti:

- L'operatore economico, deve possedere anche la qualifica e professionalità per firmare la relazione acustica o rientra tra i servizi sub-appaltabili?

- ART. 6 – IMPORTO DEL SERVIZIO

Nel suddetto articolo si precisa che il calcolo degli importi a base di gara è stato calcolato utilizzando le aliquote base di cui alla tabella B del DM 4 aprile 2001, "...includendovi la percentuale di tariffa sull'importo delle opere e la quota parte percentuale relativa alle spese nella misura minima prevista per legge...". L'allegato al Bando di Gara con il conteggio degli onorari intitolato "Dettaglio spese per prestazioni professionali ai sensi del DM 17/06/2016" fa invece corretto riferimento alla norma vigente, visto che il DM 4 aprile 2001 risulta abrogato. Nel conteggio non risultano però applicate le spese che, calcolate secondo il DM vigente, ammonterebbero al 24,70%. Si richiedono chiarimenti.

**RISPOSTA:**

1- La relazione acustica rientra tra i servizi sub-appaltabili;

2 -L'importo a base di gara è stato determinato al netto delle spese e oneri accessori di cui all'art. 5 del Dm 17.6.2016, come da allegato alla documentazione tecnica di gara.

**QUESITO N. 5**

c. volevo gentilmente chiedere (così lo esplicitate) che sia ben chiaro e parcellato il contributo sulla pratica antincendio (non menzionato da nessuna parte)

d. volevo gentilmente chiedere (così lo esplicitate) che sia ben chiaro e parcellato il contributo sull'adeguamento della parcella se gli importi dei lavori variano dal preliminare all'esecutivo.

Domande impiantistiche:

e. Sulla base di quali indici parametrici (e termini di confronto) è stata prezzata a base di gara 25.000€ il sistema di climatizzazione e trattamento dell'aria?

f. Gli aerotermini attuali sono a gas (tipo robur)?

g. Nel disciplinare e nel DPP, non è precisata la produzione del freddo (nella relazione sui consumi, si menziona solo l'assenza della centrale di teleraffreddamento). Potreste chiarire come ad oggi viene climatizzato in estate l'ambiente? e quali sono le aspettative della PA in merito?

h. Il sistema di trattamento dell'acqua tecnica e condizionamento del fluido termovettore, è stato escluso dai conteggi? Si chiede di chiarire

i. L'impianto di recupero delle acque piovane, nel dettaglio cosa dovrà servire oltre le (quali/quante) aiuole?

**RISPOSTA:**

**punto c-** la progettazione antincendio è già ricompresa nelle prestazioni oggetto di gara. L'eventuale presentazione della SCIA 151, sarà oggetto di successiva valutazione a completamento delle opere.

**punto d-** L'importo del compenso sarà rideterminato con l'aggiornamento scritto del disciplinare d'incarico, in relazione agli importi definitivi delle lavorazioni risultanti dal progetto esecutivo approvato.

**Punto e-** L'informazione sarà da valutare nelle successive fasi di progettazione

**Punto f-** Si rinvia alla documentazione studio di fattibilità per le informazioni tecniche richieste.

**Punti g- h-i-** Le valutazioni tecniche saranno da effettuare nelle successive fasi di progettazione.

**QUESITO N. 6**

- 1• Si chiede di chiarire quali documenti saranno messi a disposizione degli Operatori Economici (Progetto strutturale, Progetto e pratiche di prevenzione incendi, Progetto edile originale, Progetto impianti, rilievi) ed in quale formato (cartaceo, digitale, 3D)?
- 2• Si chiede di chiarire se la figura dell'asseveratore antincendio, sarà a carico della P.A.? non essendo presente nessuna voce nel calcolo delle spese tecniche.
- 3• Si chiede di chiarire se la cronologia presente nell'ultima pagina della relazione tecnica (tavola NR.1)?
- 4• Si chiede di chiarire se è sufficiente che il mandatario di una R.T.I. provveda al pagamento del contributo A.N.A.C. senza richiedere il PassOE? O se tutti i componenti del raggruppamento devono richiedere il PassOE, ed il capogruppo deve versare il contributo a nome del costituendo raggruppamento?
- 5• Si chiede di chiarire nei criteri motivazionali (par.16.4.1) per quanto riguarda i documenti richiesti per il punto A.1, qual'è la discriminante tra l'ottimo ed il buono?
- 6• Si chiede se nelle prestazioni utilizzabili per l'offerta tecnica punto A.1.2. possono essere utilizzate consulenze energetiche a gruppi di progettazione che hanno partecipato ad un concorso, dove veniva richiesto un progetto definitivo?
- 7• Si chiede di chiarire chi si dovrà fare carico della progettazione ed esecuzione della modifica degli impianti non previsti nel progetto di fattibilità?

#### RISPOSTE:

**punto 1-** in questa fase, lo studio di fattibilità, in seguito la documentazione disponibile in archivio del Comune Committente ancora da verificare.

**punto 2-** la progettazione antincendio è già ricompresa nelle prestazioni oggetto di gara. L'eventuale presentazione della SCIA 151 sarà oggetto di successiva valutazione a completamento delle opere.

**punto 3-** la domanda non è completa;

**punto 4** Per la presente procedura di gara non è richiesto il PASSOE, pertanto è sufficiente che il mandatario di una R.T.I. provveda al pagamento del contributo A.N.A.C. inserendo, con le modalità indicate nel disciplinare, copia del bollettino firmata digitalmente dal medesimo nella documentazione amministrativa.

**punto 5-** Per la definizione degli aggettivi indicati nella tabella dei parametri di giudizio tecnico, (pag. 27 e 28 del disciplinare) si rinvia al significato dei medesimi riportato nei Dizionari della Lingua Italiana.

**punto 6** I servizi di consulenza, in generale, non sono ammessi ai fini della dimostrazione del requisito; si rinvia alle linee guida n. 1 di ANAC paragrafo 5 pag. 9.

Tuttavia, tenendo conto del Comunicato del Presidente di ANAC del 14 Dicembre 2016, "deve ritenersi che possano essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolta nell'esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.

I servizi di supporto alla progettazione consistenti in varianti predisposte dai progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nel caso di partecipazione ad appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, rientrano nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice e, pertanto, possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Ciò a condizione che l'intervento risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara, ferma restando l'inammissibilità delle offerte in aumento sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. e) del Codice.

**punto 7-** le prestazioni professionali da fornire sono quelle previste nel disciplinare di gara, con riferimento alle indicazioni contenute nello studio di fattibilità allegato alla documentazione di gara..

#### **QUESITO N. 7**

si chiede, se al fine della dimostrazione del requisito (ed soprattutto al fine dell'esposizione della professionalità del servizio nell'offerta tecnica di cui ai punti a1.1,a1.2, a1.3) si possa inserire un servizio prestato per società di ingegneria supportante impresa in appalto integrato ai fini della partecipazione al medesimo. Livello: progetto definitivo da gara importo 10 milioni euro.

Stato: servizio concluso, gara vinta, Lavori non eseguiti.

Il fatto di cui trattasi è appunto uno stadio, fortemente in linea con l'obiettivo a base di codesta gara ID 8655548.

#### **RISPOSTA:**

I servizi di consulenza in generale non sono ammessi ai fini della dimostrazione del requisito; si rinvia alle linee guida n. 1 di ANAC paragrafo 5 pag. 9.

Tuttavia, tenendo conto del Comunicato del Presidente di ANAC del 14 Dicembre 2016, "deve ritenersi che possano essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolta nell'esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.

I servizi di supporto alla progettazione consistenti in varianti predisposte dai progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nel caso di partecipazione ad appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, rientrano nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice e, pertanto, possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Ciò a condizione che l'intervento risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara, ferma restando l'inammissibilità delle offerte in aumento sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. e) del Codice.

#### **QUESITO N. 8**

si chiede,:

1- in merito a quanto scritto nel punto 21) del disciplinare di gara "...Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti o per l'esistenza di misure di prevenzione "antimafia", il Comune dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione,segnerà il fatto all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria..." se è richiesta e nel caso su che importo va definita e dove va inserita la cauzione provvisoria.

2- a livello indicativo quali siano le opere strutturali stimate in 230.000,00 nel bando ma non descritte nel progetto di fattibilità alleato, ne come descrizione, ne come computazione.

#### **RISPOSTA:**

1 - Il punto 21) del disciplinare di gara riporta il testo del Decreto in caso di mancata aggiudicazione per cause imputabili all'aggiudicatario. Nella procedura di che trattasi, trattandosi di servizi di progettazione, in applicazione delle linee guida n. 1 di ANAC (punto 4 pag. 6) la cauzione provvisoria non è richiesta.

2 - Con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 29.3.2017 è stata approvata la rideterminazione del quadro economico del progetto, inserendo la somma di € 230.000,00 per interventi strutturali, quali opere presunte quantificate su base parametrica da finanziare successivamente alle necessità determinate dalla risultanze delle verifiche strutturali, sismiche e geologiche.

Gli interventi strutturali sono finalizzati ad effettuare le ulteriori verifiche relative all'analisi della vulnerabilità, propedeutiche all'eventuale esecuzione degli interventi di adeguamento sismico, poiché l'edificio rientra nella categoria di edifici rilevanti di cui al D.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904-approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2 commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003, richiamato dalla L.R. n. 33/2015 "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza sismica".